

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1867

PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — Sunto di petizione — Congedi — Relazione sul progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1868 del Ministero della Guerra per la trasformazione di armi portatili — Lettura dell'articolo unico — Presentazione di un progetto di legge — Deliberazione in proposito — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato durante il mese di gennaio 1868 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze e osservazione del Relatore cui risponde il Ministro. — Schiarimento chiesto dal Senatore Lauzi fornito dal Ministro e dal Relatore — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle Provincie Venete e a quella di Mantova della legge sull'ordinamento del Credito fondiario — Osservazione e proposta del Senatore Poggi di riordinamento dell'art. 1 appoggiata dal Senatore Lauzi — Approvazione dell'art. 1 riordinato e dell'art. 2 — La seduta è sospesa — Ripresa della seduta — Relazione sul progetto di legge per la proroga dell'abolizione dei porti franchi — Approvazione degli art. 1 e 2 — Osservazione del Senatore Ginori Lisci e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Aggiornamento delle tornate del Senato al 15 gennaio — Squittinio sulle quattro leggi discusse.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
È presente il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il seguente sunto di petizione.

N. 3979. Dolcetta dottor Marco di Treviso, domanda che sia riconosciuto il grado di ufficiale da esso coperto sotto il Governo provvisorio di Venezia, e gli sia corrisposto un temporaneo assegno a titolo di sussidio, ovvero un provvisorio impiego.

Domandano un congedo i signori Senatori Del Giudice, Marsili, Torramuzza e Pallavicini-Trivulzio per un mese, il Senatore Chiesi per 3 giorni, e il Senatore Tecchio per 8 giorni, che è loro dal Senato accordato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA STRAORDINARIA SUL BILANCIO 1868 DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER LA TRASFORMAZIONE DI ARMI PORTATILI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1868 del Ministero della Guerra per la trasformazione di armi portatili.

Leggo il progetto di legge; poi il signor Relatore è pregato a dar lettura della sua relazione non essendovi stato tempo sufficiente per farla stampare e distribuire.

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire sei milioni seicentoventi mila per la trasformazione di armi portatili da fuoco, da inserirsi sul bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1868, al capitolo 38 bis. »

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Brioschi, Relatore.**

Signori Senatori,

Il progetto di legge presentato alla vostra approvazione dal signor Ministro della Guerra, nella tornata del 21 corrente, col quale si domanda l'autorizzazione di una spesa straordinaria di L. 6,620,000 sul bilancio della Guerra per l'esercizio dell'anno 1868, fu già adottato dall'altro ramo del Parlamento. Le strettezze finanziarie nelle quali versa l'Italia, i sacrifici che continuamente siamo costretti di chiedere alla Nazione, ci impongono le maggiori cautele nell'accogliere proposte di nuove spese quand'anche di carattere straordinario. Ma il vostro Ufficio Centrale ha creduto che altri e forse più alti interessi nazionali fossero tutelati, consigliandovi l'adozione di una proposta di legge, la quale ha per scopo di porre il nostro esercito ri-

spetto alle armi portatili nelle condizioni nelle quali si trovano già da qualche tempo gli eserciti delle Nazioni più potenti d'Europa. Il vostro Ufficio Centrale era anche confortato a questa conclusione dalla esplicita dichiarazione fatta dal signor Ministro della Guerra nella sua relazione presentata alla Camera dei Deputati, che le esperienze eseguite sui fucili di fanteria come sulle carabine da bersaglieri trasformate a retrocarica, hanno dimostrato ottimo il prescelto sistema di trasformazione; e dall'altra, ripetuta anche nella relazione presentata dallo stesso signor Ministro al Senato, che i mezzi di cui possono disporre le officine governative e l'industria privata sono sufficienti per eseguire ed ultimare nel corso del 1868 quella trasformazione d'armi portatili.

Per queste poche considerazioni il vostro Ufficio Centrale vi propone di accogliere con voto favorevole il progetto di legge.

**Presidente.** È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di un progetto di legge composto di un articolo solo, si rimanda alla votazione per isquittinio segreto.

Ora aspetteremo un momento che giunga non solo il signor Ministro delle Finanze pel progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, ed il signor Ministro di Agricoltura e Commercio per la legge sull'ordinamento del Credito fondiario, ma eziandio il signor Relatore sul bilancio provvisorio che si è raccolto negli Uffici con i suoi colleghi, per cui la seduta resta sospesa per pochi minuti.

(La seduta è ripresa poco stante).

**Presidente.** La Commissione di Finanza è pregata di prendere il suo posto.

La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze per la presentazione di un progetto di legge.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente ad accordare una proroga alla legge per la soppressione dei Porti franchi per le città di Ancona e Genova.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, di cui si faranno immediatamente cinque copie, affinché, qualora il Senato lo creda, si possa raccogliere negli Uffici appena esaurita la discussione delle altre due leggi poste all'ordine del giorno, e quindi votare, seduta stante, anche questa, giacchè è l'unica che rimane in sospeso, ed il cui termine perentorio scadrebbe al 31 dicembre.

Chi acconsente a questa proposta, si alzi.

(Approvato).

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO.

**Presidente.** Ora viene in discussione il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

La parola è al signor Senatore Pallieri, Relatore della

Commissione, che darà lettura del suo rapporto, poichè non si ebbe tempo di darlo alle stampe.

**Senatore Pallieri, Relatore.**

Signori Senatori. Anche rispetto all'anno 1868 ci andò fallita la speranza di averne prima del suo cominciamento i bilanci. Però il signor Ministro delle Finanze, nella fiducia che non si tarderà a rientrare in condizione normale, si è ristretto, col disegno di legge che vi ha presentato nella tornata di ieri, a chiedere pel solo mese di gennaio la facoltà di riscuotere i proventi erariali e di fare le spese occorrenti nell'interesse dello Stato.

L'urgenza di provvedere per modo che non rimangano incagliati i pubblici servizi, c'impone di consentire alla domanda del Governo in quanto riguarda i detti proventi e spese; nè altro avrebbe la Commissione vostra da aggiungere, se in ciò solo consistesse, come le precedenti autorizzazioni di esercizio provvisorio, la proposta che vi è sottomessa; alcune disposizioni della quale richiegono una speciale avvertenza.

Nel corrente 1867 v'hanno due bilanci passivi, l'uno per le Provincie di cui componevasi il Regno prima dell'unione di quelle della Venezia e di Mantova, l'altro particolare a queste Provincie e che comprende i servizi non unificati. Relativamente al 1868 un solo bilancio venne compilato per tutto il Regno. Sorse indi la necessità di sottoporre alle stesse norme il riscontro di tutte le somme stanziare in bilancio, e di assoggettare quindi anche le nuove Provincie al Regolamento generale sulla contabilità dello Stato. Il Ministero credette pure indispensabile ed indifferibile l'estendere alla stessa parte del Regno le leggi indicate nell'art. 3 del presente progetto.

Ora, se sul solo merito di tali disposizioni avessimo a spiegare il parer nostro, non potremmo che concorrere senz'altro nell'avviso del Ministero. Ma v'ha anzi tutto una massima che il Senato volle sempre serbata assolutamente illesa, ed è che non si venga coi bilanci a recare innovazioni nelle leggi organiche; il che con uguale, anzi, maggior ragione debbesi dire di un esercizio provvisorio, quale è quello di cui si ragiona; ed era dover nostro esaminare se, per avventura, dall'adozione di questo progetto non rimanesse offesa quella massima fondamentale.

Nel quale proposito giova avvertire che le disposizioni in discorso sono dettate da quel principio nazionale d'unificazione onde tutta è informata la legislazione italiana; che nulla s'immuta alle leggi fatte dal Parlamento italiano, le quali anzi vengono surrogate a leggi straniere; che infine un grande scompiglio sarebbe altrimenti da temersi nell'esecuzione del bilancio, Reputiamo pertanto che coll'accettare l'attuale progetto non si viola menomamente la suddetta massima, e che non si stabilisce un precedente che mai possa contro la medesima essere addotto.

Ciò stante, la Commissione unanime si onora porvi di ammettere lo schema di legge del quale si tratta.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Desidero unicamente di fare una dichiarazione in seguito all'avvertenza fatta dall'onorevole Relatore della Commissione circa l'opportunità di introdurre nelle leggi di bilanci e specialmente nell'esercizio provvisorio delle modificazioni alle leggi organiche dello Stato.

Io mi sarei astenuto di introdurre l'articolo 3° nell'attuale proposta di legge, quantunque, come benissimo osservava l'onorevole Relatore, non si tratti in esso articolo di modificare leggi organiche, ma soltanto di estenderle ad alcune Province del Regno, se non vi fossi stato spinto dall'assoluta necessità. Infatti, o Signori, quando io assunsi il Ministero delle Finanze, ho trovato i bilanci pronti e riuniti in un solo, nel quale soltanto introdussi alcune varianti e più specialmente in quell'appendice che mi recai a dovere di trasmettere alla Commissione del Senato.

Ora, se non si introducesse nel progetto di legge quell'articolo, l'esercizio del bilancio non potrebbe procedere regolarmente, ed è per tal ragione che lo introdussi, per non rifare cioè il bilancio dell'anno 1868.

Questo ho creduto dover dichiarare acciò il Senato sia edotto delle cause che mi guidarono a così operare.

**Senatore Pallieri, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri, Relatore.** Progo il signor Ministro di permettermi una sola osservazione, ed è: che egli avrebbe potuto procedere con tutta regolarità, presentando, nel primo giorno in cui il Parlamento riprese le sue tornate, una speciale proposta allo scopo di estendere alle Province Venete e Mantovana le leggi designate nell'articolo terzo. Il Parlamento avrebbe certamente adottato in via d'urgenza tale proposta, giacchè, in quanto al merito, non avrebbe incontrato, come non incontra ora, difficoltà, da parte almeno della Commissione di Finanze; ed il progetto attuale sarebbe stato assolutamente esente anche da qualunque minima apparenza di volere offendere quella massima che il Senato a buon diritto vuole sempre religiosamente rispettata.

**Ministro delle Finanze.** Dimando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore Pallieri forse non ha osservato che uno dei primi miei atti, quando si aperse il Parlamento, fu di presentargli il Bilancio del 1868, e quindi non avrei potuto fare altro che presentare il progetto di legge speciale insieme ai Bilanci. Ma le disposizioni della legge speciale erano appunto contenute in un progetto di legge relativo ai Bilanci.

È verissimo che sarebbe stato più regolare di fare di queste disposizioni un progetto di legge speciale; ma a questo io confesso che non posi mente, inquantochè trovai pronto anche il progetto di legge per i Bilanci 1868 e lasciai le cose come le aveva trovate.

Questa è la sola ragione per cui fu così redatto e presentato l'attuale progetto. Del resto, trattandosi ora di una legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio e nelle condizioni in cui ci troviamo, era, può dirsi, una necessità lo introdurre nella legge l'articolo in questione.

**Presidente.** Leggo il progetto di legge (*vedi infra*). È aperta la discussione generale.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Non dirò che poche parole per fare una domanda al signor Ministro delle Finanze.

Tra le diverse economie a cui nella prima parte della presente Sessione nell'altro ramo del Parlamento si era pensato, eravi anche quella della soppressione dei maggiori assegnamenti. Quantunque a questo riguardo non siasi ancora preso alcun provvedimento legislativo, pure essendo stata la questione riservata, rimane dubbio se nel bilancio del 1868, che ufficialmente ancora non conosciamo e che in ogni caso non è sancito dal Parlamento, sieno questi maggiori assegnamenti mantenuti o tolti.

Mi muove a questa domanda un pensiero tutto mio personale sul quale non voglio eccitare nessuna discussione in Senato, cioè che questa soppressione sia lesiva dei diritti in quanto a tutti quelli impiegati che sotto il titolo di maggiori assegnamenti hanno conservato solo quello stipendio di cui erano già in possesso, e che mi pare strano che dovessero perderlo dopo avere al servizio anteriore aggiunto nuovi servizi, ed acquistati nuovi meriti. La domanda adunque che io faccio al Sig. Ministro è, se coll'adozione del presente progetto di legge come è concepito, venga o no pregiudicata la questione dei maggiori assegnamenti.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** In quel progetto di legge per il bilancio del 1868, che, come dissi testè, trovai già formulato negli Uffici del Ministero, eravi effettivamente un articolo, il quale ordinava la soppressione dei maggiori assegnamenti, e ciò era in armonia col progetto di bilancio già stampato, nel quale la cifra dei maggiori assegnamenti è tolta.

Ho creduto bene di avere il parere del Consiglio dei Ministri su quest'argomento. I miei colleghi non furono di parere di presentare al Parlamento questa proposta del Ministero che ci ha preceduto, e fu allora che si tolse dalla legge sul bilancio l'articolo di cui ho parlato, e che fu stabilita la cifra dei maggiori assegnamenti nell'appendice presentata poi alla Camera elettiva insieme col bilancio, e che è compresa nell'esercizio provvisorio su cui si deve oggi deliberare dal Senato.

Consequentemente, dalle cose che ho avuto l'onore di esporre, è palese che la cifra dei maggiori assegnamenti è ristabilita, e che non v'ha disposizione la quale vieti che questi maggiori assegnamenti non sieno pagati.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

**Senatore Palleri, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Palleri, Relatore.** Quest'articolo 1° stabilisce che il Governo si conformerà alle disposizioni del bilancio ed a quelle della relativa appendice. Ora, io ho sotto gli occhi l'appendice che il sig. Ministro ha comunicata alla Commissione in bozze di stampa, e trovo in essa ristabilite le somme che a titolo di maggiori assegnamenti stanno iscritte nel bilancio passivo del corrente 1867: ond'è che l'onorevole Senatore Lauzi non debbe aver timore che rimanga in modo alcuno pregiudicata la questione da lui posta innanzi, e se le sue osservazioni avrebbero potuto trovarsi applicabili al progetto di bilancio primitivo del 1868, cessano di esserlo all'appendice.

**Presidente.** Se non vi sono opposizioni, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sino a tutto gennaio 1868 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1867, l'effetto delle quali sarà esteso anche alle Provincie della Venezia e di Mantova; farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto del bilancio per il 1868 e nella relativa appendice, presentati al Parlamento, e conteneandosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita ».

(Approvato).

« Art. 2. È continuata al Ministero delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.

« La somma dei buoni del tesoro in circolazione per conto dello Stato non potrà eccedere i 250 milioni di lire ».

(Approvato).

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel Regio Decreto del 3 novembre 1867, N. 4029, con cui furono estese dal 1° gennaio 1868 alle Provincie della Venezia e di Mantova il Decreto Reale e le leggi qui appresso indicate:

« Regio Decreto 3 novembre 1861, numero 302, sulla contabilità generale dello Stato.

« Legge 14 agosto 1862, numero 800, sulla istituzione della Corte de' Conti del Regno d'Italia.

« Legge del 4 aprile 1856, numero 1560, sulla prescrizione dei buoni del Tesoro.

« Legge del 19 luglio 1862, numero 722, che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed

altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

« Legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato.

« Le disposizioni transitorie di questa legge decorreranno per le Provincie Venete e di Mantova dal 1° gennaio 1868.

« Legge 14 aprile 1861, numero 1731, sulle pensioni degli impiegati.

« Legge 10 luglio 1861, numero 94, colla quale fu istituito il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

« È pure autorizzato a pubblicare nelle stesse Provincie la legge 25 maggio 1865, numero 2312, poi contratti da comunicarsi al Consiglio di Stato ».

(Approvato).

La legge essendo approvata, lo squittinio segreto si farà contemporaneamente alle altre leggi che ora passeremo a discutere.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE VENETE ED A QUELLA DI MANTOVA DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CREDITO FONDIARIO.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'estensione alle Provincie Venete ed a quella di Mantova della legge sull'ordinamento del Credito fondiario.

L'Ufficio Centrale propone l'approvazione della legge tal quale è proposta dal Ministero.

Do lettura del testo ministeriale.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La legge per l'istituzione e per l'ordinamento del Credito fondiario in data 14 giugno 1866, N. 2983 è estesa alle Provincie del Veneto ed a quella di Mantova.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io proporrei una questione di forma quanto a quest'articolo, cioè di sostituire alle parole, *estesa alle Provincie del Veneto ed a quella di Mantova* queste, cioè: *sarà pubblicata, ed avrà effetto nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova la legge ecc.*

Questa formola fu usata anche nell'altra legge che venne discussa ieri, in cui si convenne che il dire *sarà estesa semplicemente* non bastava, e che bisognava parlare di pubblicazione.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** La proposta fatta dall'onorevole Senatore Poggi era stata discussa nell'Ufficio Centrale, Esso era convenuto in quest'idea e fu forse per una

mera dimenticanza che l'onorevole Relatore non cambiò questa formola; ma debbo dichiarare che la formola proposta dal Senatore Poggi è quella precisamente che nel suo seno l'Ufficio Centrale aveva divisato di proporre.

**Presidente.** Dunque se non vi sono opposizioni, l'articolo sarà riordinato nel modo seguente.

« Sarà pubblicata, ed avrà effetto nelle Provincie del Veneto, ed in quella di Mantova la legge per la istituzione e per l'ordinamento del credito fondiario in data 14 giugno 1866, N. 2983. »

Questa relazione sarebbe sostituita a quella del progetto ministeriale.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo redatto nel modo testè letto. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 23 di detta legge, il Governo ha facoltà di concedere, per Decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie del Veneto ed in quella di Mantova. »

(Approvato).

Approvate così queste varie leggi, i Signori Senatori sono pregati di raccogliersi negli Uffici per la legge relativa alla proroga dell'abolizione dei Porti-franchi. Sono ora le 3 1/4: alle ore 4, ed anche prima, riunendosi il Senato si discuterà questa legge e si farà poscia la votazione su tutte quattro le leggi.

Per conseguenza i Signori Senatori sono pregati di raccogliersi negli Uffici, e la seduta pubblica resta sospesa.

Prima, per altro, debbo annunziare che ho mandato a chiedere, a nome del Senato, notizie dell'onorevole nostro collega, Senatore Matteucci, il quale ringraziando vivamente i suoi colleghi di questo cortese pensiero, ne annunzia che sta molto meglio.

La seduta è ripresa alle ore 4.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla proroga dell'abolizione dei Porti-franchi e approvazione di una convenzione col Comune di Genova.

Leggo il progetto di legge (vedi *infra*).

La parola è al signor Relatore.

**Senatore Farina, Relatore.** Signori Senatori.

Nessuno di voi ignora di quanta importanza sia per il commercio che non vengano le vie dello stesso stornate da quei punti estremi, dico così, ai quali fanno capo; ove questo storno, ove questa deviazione delle vie commerciali avesse luogo, egli è evidente che tutti gli interessi economici, i quali si collegano collo stabilimento di questi grandi centri commerciali ne verrebbero scossi, ed inoltre tutta l'economia pubblica, industriale e commerciale ne risentirebbe un danno gravissimo.

Aveva la legge del 1865 determinato, che per la fine del corrente anno dovessero cessare le franchigie doganali della città di Ancona e di Livorno, e si dovessero organizzare i magazzini generali in Genova, in luogo del recinto destinato a porto franco che ivi esisteva, e che sarebbero abolite le fiere franche.

Ma se è facile il far delle leggi le quali stabiliscano norme che debbano essere attuate entro un determinato limite di tempo, sovente però nell'esecuzione sorgono incagli i quali impediscono che nel tempo prefisso le opere possano essere mandate ad effetto.

Perdurando per altra parte costantemente la necessità di non deviare il commercio dalle sue vie abituali, è evidente che non essendosi entro il termine prefisso potuto istituire magazzini generali nelle città nelle quali si dovevano costruire, si rendeva necessario il prorogare il termine stabilito onde non avvenisse quel danno del quale si fece cenno poc' anzi, cioè che il commercio prendesse altre vie, altri sbocchi.

La tale stato di cose era naturale che il Governo provvedesse per ottenere una dilazione, affinché quelle opere che non si erano potute compiere, e che si dovevano sostituire a quelle che precedentemente esistevano potessero essere compiute.

Diversa poi è la condizione nella quale si sono trovate, al finire del termine utile, le città le quali erano contemplate nella legge del 1865.

Livorno, sebbene città interamente franca, pure con molta alacrità e concordia, avendo dato opera perchè si costruissero i magazzini generali, e si preparasse quanto occorreva per introdurre il nuovo ordine di cose, poté alla fine del corrente anno, trovarsi in istato tale da attuare il nuovo sistema.

A Genova invece, una soverchia lusinga, di poter convertire il recinto che attualmente serve di porto franco, in magazzino generale, fece sì, che si ritardassero tutte le opere necessarie per ottenere questo intento.

Il tempo stringeva; di giorno in giorno più si riconosceva l'impossibilità della trasformazione dell'attuale porto franco in magazzino generale, e allora il Municipio prese l'iniziativa, e intese col Governo quanto occorreva per la costruzione dei magazzini generali.

Ma sgraziatamente il ritardo aveva fatto sì, che giunti alla fine del termine prefisso, nulla ancora ci fosse di effettuato, per poter mettere in attività il nuovo sistema dei magazzini generali.

Ad Ancona però si presero molte predisposizioni per stabilire i magazzini generali, ma sgraziatamente ivi la loro costruzione era destinata in tali località che venivano a complicarsi col sistema di fortificazione di quel porto e piazza, e della costruzione del Lazzaretto; fu dunque giocoforza anche lì, il trovarsi in uno stato da non aver compiuto le opere necessarie per la trasformazione, alla scadenza del termine prefisso.

Infine mi resta a parlare della fiera di Sinigaglia. Quel Municipio il quale era minacciato di perdere nella fiera una grande risorsa commerciale e industriale, si determinò alquanto tardi a proporre la costruzione di un magazzino generale per poter ancora richiamare mediante questa costruzione nell'epoca della fiera, gli accorrenti, che prima andavano colà a provvedersi

delle merci delle quali abbisognavano; ma anche questa determinazione essendo stata presa un poco tardi, al punto in cui siamo, il magazzino di Sinigaglia non è ancora costruito.

In questo stato di cose dunque, era evidente che mentre nelle località nelle quali si erano effettuate le trasformazioni necessarie per poter attuare il nuovo sistema di magazzini generali, si poteva mantener ferma la legge, per le altre invece, in cui non si erano potute compiere queste trasformazioni, si rendeva necessaria una dilazione per preparare le opere per l'attuazione dei magazzini medesimi.

In tal condizione di cose venne presentato il progetto di legge il quale appunto proroga i termini colà dove è necessario e provvede a quanto altro possa in seguito agevolare l'attuazione dei magazzini generali.

L'Ufficio Centrale avendo riconosciuto come tutte le disposizioni contenute nel progetto di legge contribuiscono a questo scopo, a quello cioè di dare esecuzione ad una legge già votata, accordando la dilazione là ove le circostanze l'hanno resa indispensabile, unanime m'incarica di proporvi l'approvazione del presente progetto di legge.

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La cessazione delle franchigie doganali della città di Ancona e l'abolizione delle fiere franche è prorogata al 1° di gennaio 1869.

La conversione del Porto-franco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine che sarà stabilito dalla legge che determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno, e le norme speciali per operare detta conversione.

È approvata la permuta di proprietà tra il Regio Governo ed il Municipio di Genova portata dalla Convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1867 tra il Regio Governo e lo stesso Municipio, non che il diritto di prelazione stabilito nell'art. 13 di detta Convenzione ».

(Approvato).

« Art. 2. Il Governo è autorizzato a cedere al Municipio di Livorno lo Scoglio innanzi all'ex-forte dei Cavalleggieri; la Spianata del Molo e la residua area dello ex-forte di Portamurata, non contemplata nella Convenzione 7 ottobre 1867 tra il Ministero della Guerra e il detto Municipio. In compenso il detto Municipio dovrà corrispondere un prezzo stabilito sulla base dei fitti reali o in mancanza di questi sulla base del fitto presunto ».

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Ho domandato la parola per fare una preghiera al signor Ministro, alla quale credo vorrà il Senato associarsi; ed è che al Municipio di Livorno, il quale si è mostrato ben disposto per la pronta esecuzione di una legge che si reputa

vantaggiosa per le finanze, si usino quelle maggiori larghezze che può consentire lo stato delle finanze medesime.

**Ministro delle Finanze.** Replico a questa preghiera dell'onorevole Senatore **Ginori-Lisci**, che realmente il Municipio e la Camera di Commercio di Livorno meritano i più grandi elogi per il desiderio che hanno espresso a me personalmente che la legge fosse applicata senza ulteriore dilazione; essi però non hanno mancato di far sentire quali necessità sarebbero emerse dalla nuova combinazione di cose a favorire il commercio di Livorno.

Fortunatamente alcune delle concessioni che chiedevano erano così semplici e naturali che entrava nella facoltà del Ministero il farle, motivo per cui non ho creduto necessario farne parola in questa legge.

Per queste due o tre concessioni che si richiedevano onde aumentare gli scali per fare delle opere vantaggiose al commercio, credetti di doverne domandare l'autorizzazione al Parlamento; per conseguenza mi sento in dovere di dichiarare che sono disposto, per quanto lo permettono le leggi e gli interessi delle finanze, a fare quelle facilitazioni che si reputeranno necessarie.

**Presidente.** Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 2 ed ultimo. Chi lo approva, si alzi. (Approvato).

Abbiamo esaurito l'ordine del giorno; non vi sono altri lavori in pronto, quindi proporrei al Senato di sospendere le nostre sedute. Dirò anzi che non avendo attualmente urgenti lavori, la sospensione potrebbe essere anche un poco protratta; per cui, se il Senato lo crede, si potrebbero aggiornare le nostre sedute al 15 di gennaio prossimo; mi rimetto del resto alla decisione del Senato....

*Alcuni Senatori.* Sta bene, sta bene così.

**Presidente.** Se in questo frattempo però si presentassero lavori urgenti, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio, ma si fissa quest'epoca affinché ciascun Senatore possa più facilmente disporre le cose sue sapendo il giorno in cui dovrà assistere alle sedute.

I signori Senatori che sono di questo avviso, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

(Il Senatore **Manzoni T.** fa l'appello nominale.)

**Presidente.** Risultato della votazione per la spesa straordinaria sul bilancio del 1868 del Ministero della Guerra per la trasformazione di armi portatili.

Votanti . . . . .	67
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	3

Il Senato adotta.

Per l'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato durante il mese di gennaio 1868.

Votanti . . . . .	67
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	4

Il Senato adotta.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1867.

Per l'estensione alle Provincie Venete ed a quella di Mantova della legge sull'ordinamento del Credito fondario.

Volanti . . . . .	67
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	2

Il Senato adotta.

Per la proroga dell'abolizione dei Porti franchi :

Volanti	67
Favorevoli	62
Contrari	5

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).